



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 253 Registro deliberazioni

Il giorno undici settembre duemiladiciotto alle ore 12:00 nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
ANTONELLI EMANUELE	Sindaco	Presente	
TOVAGLIERI ISABELLA	Vice Sindaco	Presente	
ARABINI MIRIAM	Assessore	Presente	
CHIESA ALESSANDRO ANGELO MARIA	Assessore	Presente	
MAGUGLIANI PAOLA	Assessore	Presente	
FARIOLI GIANLUIGI	Assessore	Presente	
ROGORA MASSIMO	Assessore		Assente
MAFFIOLI MANUELA	Assessore		Assente

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Guarino

Il Sig. Dott. Emanuele Antonelli assunta la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, procede alla trattazione del seguente

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "EVENTI IN JAZZ 2018" - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. la legge 7.12.2000 n. 383 recante “la disciplina delle associazioni di promozione sociale” riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
2. l'Amministrazione Comunale ai fini della promozione sociale, culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative culturali momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle Associazioni del territorio rappresenta un valore aggiunto oltre a significare un ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale, culturale e della promozione locale;

Rilevato che:

- l'Associazione Culturale e Ricreativa Area 101, associazione senza scopo di lucro, con sede in Olgiate Olona in Via Bellotti ha tra le proprie finalità quelle di promuovere eventi culturali e ricreativi con l'obiettivo di creare momenti di socialità e condivisione e di arricchire la proposta culturale dei territori, valorizzando gli spazi e le locations spesso insoliti;
- l'Associazione Culturale e Ricreativa Area 101 di Olgiate Olona quest'anno ha comunicato all'Amministrazione Comunale, con nota prot. n.92099/2018, di voler organizzare, nell'ambito culturale musicale cittadino, l’iniziativa “Eventi in Jazz 2018”. Questa è stata realizzata anche negli anni passati con successo ed ha visto la partecipazione di musicisti famosi raccogliendo unanimi consensi, sia da parte del pubblico, numeroso ad ogni serata, che da parte della critica musicale e della stampa;
- il Comune di Busto Arsizio, riconoscendo il valore dell'iniziativa intende sostenere l'organizzazione della rassegna che avverrà con ingressi liberi e gratuiti per una maggiore fruizione da parte della cittadinanza;

Considerato che l'iniziativa prevede il seguente programma:

20 ottobre 2018 “Fabio Concato & Di Sabatino Trio” Teatro Sociale

3 novembre 2018 “Tributo al M° Renato Sellani” Teatro Sociale

10 novembre 2018 “Incontro tra Jazz e Musica Classica” Teatro Sociale

Osservato che è stata predisposta un'apposita convenzione (Allegato A,) ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad Enti, Associazioni ed altri organismi operanti sul territorio comunale, nella quale sono meglio precisati i compiti dell'Amministrazione Comunale, a cui si farà fronte con specifici atti di competenza dirigenziale, e le attività di esclusiva competenza dell'Associazione Culturale e Ricreativa Area 101;

Dato atto che l'Associazione Culturale e Ricreativa Area 101 ha presentato il seguente preventivo delle spese:

ENTRATE Euro 0

USCITE Euro 31.500,00

DISAVANZO Euro 31.500,00

Ritenuto opportuno addivenire alla stipula della convenzione in considerazione della particolare rilevanza culturale dell'iniziativa che, da sempre, raccoglie unanimi consensi, prevedendo un contributo massimo di Euro 30.000,00 all'Associazione Culturale e Ricreativa Area 101 a ristoro delle spese che saranno sostenute per la realizzazione dell'iniziativa da rendicontarsi a consuntivo;

Visto il Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad Enti, Associazioni e gruppi operanti sul territorio comunale il quale prevede la possibilità di sostenere l'intera attività di gruppi e associazioni tramite ausili economici, e in particolare l'art.4 commi 5, 6 e 7 che precisano che *“il contributo può essere concesso di norma fino ad un massimo del 50% della spesa prevista. Qualora le iniziative promosse da terzi vengano ritenute di particolare rilevanza sociale o culturale, l'Amministrazione Comunale potrà acquisire la veste di copromotore e assumere in tal modo le attività come proprie accollandosi la copertura dell'intero disavanzo economico, come risultante dal rendiconto presentato o di una parte eccedente il 50% della spesa prevista”*;

Visto l'art. 6 comma 9 del D.L. 78 del 2010 e il parere 1075/2010 della Corte dei Conti della Lombardia secondo cui *“tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole*

dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione Comunale. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”;

Considerato che, l'iniziativa in quanto finalizzata ad arricchire l'offerta culturale del territorio, e in linea con gli indirizzi e gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, così come delineati nelle linee programmatiche di mandato e nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e, pertanto, non deve essere considerata come attività di sponsorizzazione;

Viste e richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26/03/2018 “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e del Bilancio di Previsione 2018-2020. Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 19/06/2018 avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione della giunta comunale n. 153 del 06.06.2018 avente ad oggetto: “variazione agli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020 – variazione d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, d. lgs. 267/2000” e modifica del piano opere pubbliche 2018 – 2020”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 179 del 27/06/2018 avente ad oggetto: “approvazione piano esecutivo di gestione (p.e.g) e piano della performance 2018 – 2020;

Visto il parere favorevole espresso dai Dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1 di approvare l'iniziativa "Eventi in Jazz 2018" e di concedere il patrocinio all'Associazione Culturale e Ricreativa Area 101, ritenendola di particolare interesse culturale per il territorio e i cittadini di Busto Arsizio, assumendo il ruolo di copromotore ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad Enti, Associazioni e gruppi operanti sul territorio comunale il quale prevede la possibilità di sostenere l'intera attività di gruppi e associazioni tramite ausili economici;
- 2 di approvare la convenzione da stipularsi tra il Comune e l'Associazione Culturale e Ricreativa Area 101 allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale contenente gli obblighi reciproci delle parti e il programma degli eventi, come sopra elencato;
- 3 di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, un contributo massimo di Euro 30.000,00 all'Associazione Culturale e Ricreativa Area 101 a fronte delle spese che saranno sostenute, tenendo conto che se nel rendiconto finale il disavanzo dovesse essere inferiore a quello preventivato, il contributo verrà di conseguenza in proporzione ridotto;
- 4 di dare atto che potranno essere concessi acconti sul contributo nella misura massima del 50% sulla base della richiesta dalla quale emergano spese da sostenere almeno pari agli acconti richiesti;
- 5 di dare atto che l'erogazione del contributo a saldo potrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione da effettuarsi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 12 del vigente Regolamento Comunale;
- 6 di stabilire che verrà messo a disposizione il Teatro Sociale nei giorni 20 ottobre, 3 e 10 novembre 2018 avendo ricevuto il parere favorevole della direzione del Teatro stesso;
- 7 di dare atto che gli ingressi ai concerti saranno ad ingresso libero e gratuito per una maggiore fruizione da parte della cittadinanza;
- 8 di dare atto che la spesa di Euro 30.000,00 è prevista al PDC 1.4.4.1.1, Missione 5, Programma 2, capitolo 758002 "Marketing e promozione del territorio – contributi", le spese Siae sono state impegnate con determinazione dirigenziale n. 29/2018 e le spese dei Vigili del Fuoco sono previste al capitolo 102010 "Marketing e Promozione del Territorio – prestazioni" del Bilancio 2018, e di demandare l'assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti al dirigente competente per materia;

9 di dichiarare, altresì, con apposita votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/000, in considerazione dell'imminenza dell'evento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco

Dott. Emanuele Antonelli

Segretario Generale

Dott.ssa Antonella Guarino
